

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LICHERI)

Roma, 27 febbraio 2020

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (n. 143)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo, considerato che lo schema di decreto reca il recepimento della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (direttiva DRM - *Dispute Resolution Mechanism*), volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della Convenzione sull'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni;

osservato che il provvedimento è stato predisposto ai sensi della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018) recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee, che all'articolo 8 prevede principi e i criteri direttivi specifici di esercizio della delega;

rilevato che il mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1852 entro il termine del 30 giugno 2019 ha indotto la Commissione europea ad avviare una procedura d'infrazione (n. 2019/0217) per mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1852. La procedura si trova attualmente allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE, con il termine ultimo per recepire la direttiva fissato al 27 gennaio 2020, decorso il quale la Commissione europea potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE;

valutato che l'atto normativo in esame provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1852, consentendo, quindi, di archiviare la procedura di infrazione n. 2019/0217,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 12, relativo alla nomina delle personalità indipendenti, ai fini della composizione della Commissione consultiva, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che le tre personalità indipendenti spettanti all'Italia devono essere notificate alla Commissione europea, a cui la direttiva ha assegnato il compito di conservare l'elenco delle personalità indipendenti designate da tutti gli Stati membri;

in riferimento all'articolo 5, comma 2, il termine di tre mesi entro il quale i soggetti che ricevono la richiesta di informazioni supplementari sono tenuti a rispondere, si pone in linea con il corrispondente termine previsto dalla direttiva all'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, ma risulta ristretto.

Ettore Antonio Licheri

---

Al Presidente  
delle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>  
S E D E